

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LA CULTURA DEL COMUNE DI QUARRATA

Approvato con delibera C.C. n. ... del

Articolo 1 Istituzione

1. Il Comune di Quarrata riconosce anche la funzione sociale della Cultura ritenendo che essa sia, in senso lato, un fattore propulsivo di crescita, correlato con le dinamiche di promozione e di sviluppo del turismo e dell'economia locale.
2. Per contribuire a raggiungere gli scopi enunciati nel punto 1 è istituita la Consulta comunale per la cultura, organismo consultivo e luogo di partecipazione e confronto tra l'Amministrazione Comunale e le varie forme di espressione culturale del territorio.
3. La Consulta è organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale.
4. La Consulta ha sede presso il Comune di Quarrata.

Articolo 2 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della composizione e del funzionamento della Consulta Comunale per la cultura.

Articolo 3 Finalità e funzioni della Consulta

La Consulta è un organismo consultivo, di partecipazione e confronto tra l'Amministrazione Comunale e le varie forme di espressione culturale del territorio ed ha per scopo il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) favorire il riconoscimento e la diffusione del valore speciale della cultura, come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione, per tutte le fasce d'età e in particolare di quelle giovanili, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali di popolazione, per agevolarne l'integrazione sociale e l'inclusione;
- b) favorire la promozione di attività e manifestazioni che, attraverso la cultura, incentivino la cooperazione internazionale e l'integrazione di culture ed identità diverse;
- c) raccogliere le istanze provenienti dalle varie realtà culturali del territorio;
- d) formulare proposte ritenute utili al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente;

- e) favorire il rapporto tra enti di promozione culturale, associazioni e mondo della scuola;
- f) favorire il riconoscimento della cultura come occasione di sviluppo e promozione del turismo e dell'economia locale.

Articolo 4 Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- a) Il Presidente
- b) l'Assemblea della Consulta

Articolo 5 Durata in carica degli organi della Consulta

I componenti degli organi della Consulta decadono con la scadenza del mandato del Sindaco.

Articolo 6 Presidente

- 1. Il Presidente della Consulta è il Sindaco, o un suo delegato, e la rappresenta.
- 2. Il Presidente inoltre:
 - a) forma l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni della Consulta e assicura il collegamento con gli organi istituzionali;
 - b) può invitare ad intervenire nelle sedute della Consulta esperti esterni per acquisire chiarimenti e/o informazioni specifiche su argomenti iscritti all'ordine del giorno;
 - c) applica ed interpreta le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 7 Assemblea della Consulta

- 1. L'Assemblea della Consulta, di seguito anche Assemblea, è composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascun soggetto, sia di natura pubblica che privata, che ne faccia richiesta, purché formalmente costituito sotto forma di ente culturale (associazione culturale, comitato culturale, ecc.), di seguito Organizzazioni Culturali, indipendentemente dal numero dei componenti/iscritti all'organizzazione.
- 2. La composizione dell'Assemblea è modificata per cessazione dei componenti o per integrazione di nuovi richiedenti ai sensi dell'articolo 8.
- 3. Le organizzazioni culturali sono inserite in un registro tenuto dal Comune di Quarrata.

ARTICOLO 8 Costituzione dell'Assemblea della Consulta

1. Le Organizzazioni Culturali dovranno presentare istanza di partecipazione alla Consulta del Comune di Quarrata secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'avviso che verrà appositamente pubblicato.

2. L'avviso di cui al punto 1 dovrà contenere i seguenti elementi:

a) requisiti generali del rappresentante dell'organizzazione culturale di cui all'articolo 7 comma 1:

- assenza di cause di incandidabilità di cui all'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 235/2012;

b) requisiti professionali:

- qualificata e comprovata competenza, per studi e ricerche o per uffici ricoperti, detti requisiti devono risultare da una relazione scritta delle esperienze maturate o da un analitico curriculum vitae;

c) altri requisiti:

- sono esclusi dalla nomina coloro che appartengono ad associazioni con finalità contrarie alla legge;

- sono esclusi dalla nomina coloro che potrebbero venirsi a trovare in situazioni di conflitto di interesse per il lavoro che svolgono, o per altre cariche che ricoprono in organi assimilabili alla Consulta (consigli di amministrazione di enti culturali, ecc.);

- sono esclusi dalla nomina coloro che potrebbero trarre dalla nomina un beneficio personale.

3. L'individuazione dei componenti dovrà tenere conto del rispetto dello Statuto Comunale circa la parità di genere. Tuttavia non costituisce vincolo di percentuale di rappresentanza tra i generi.

4. All'avviso dovranno essere allegati:

a) l'atto costitutivo o lo statuto dell'organizzazione culturale dal quale risultino le finalità culturali e di pubblico interesse che si prefigge di conseguire, specificando l'anno di costituzione e il numero degli aderenti;

b) il nominativo, l'indirizzo e l'indicazione della casella di posta elettronica del legale rappresentante (preferibilmente Pec), unitamente al nominativo, se diverso, del soggetto che lo rappresenta all'interno dell'Assemblea.

5. Gli uffici comunali raccolgono le istanze pervenute, verificano la completezza della documentazione e trasmettono le istanze al Presidente per la convocazione della prima riunione.

6. Nella prima riunione l'Assemblea, composta dai designati delle Organizzazioni Culturali, provvede a perfezionare la propria costituzione mediante la convalida dei designati presenti.

7. Le istanze pervenute successivamente alla costituzione dell'Assemblea saranno raccolte dall'ufficio comunale competente e si procederà quanto prima ad ogni necessario adempimento e all'integrazione dei componenti nella prima seduta utile.

ARTICOLO 9

Competenze e convocazione dell'Assemblea della Consulta

1. L'Assemblea stabilisce le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

2. L'Assemblea è convocata con cadenza almeno semestrale.

3. L'Assemblea si riunisce per iniziativa del Presidente oppure su richiesta di almeno 2/3 dei componenti dell'Assemblea stessa.
4. La convocazione deve essere inviata con 15 (quindici) giorni di preavviso con comunicazione tramite posta elettronica, recante l'indicazione del luogo e della data della riunione, nonché degli argomenti da trattare.
5. All'Assemblea partecipa di diritto, senza diritto di voto, il Dirigente responsabile dell'area servizi alla persona o suo delegato.
6. L'avviso di riunione verrà inoltre inserito sul sito comunale.

ARTICOLO 10

Svolgimento dei lavori dell'Assemblea della Consulta

1. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e le riunioni si svolgono in seduta pubblica.
2. L'Assemblea discute gli argomenti posti all'ordine del giorno; eventuali altri argomenti, non compresi nell'ordine del giorno, non potranno essere posti in discussione e saranno rinviati alla successiva Assemblea.
3. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i modi ed i tempi per gli interventi e per le eventuali decisioni.
4. L'Assemblea assume le proprie decisioni a votazione palese, a maggioranza dei presenti.
5. Delle sedute sarà redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal Presidente.

ARTICOLO 11

Decadenza, dimissioni, revoca e surroga dei componenti della Consulta

1. I componenti dell'Assemblea cessano la propria attività:
 - a) a seguito di dimissioni presentate per iscritto al Presidente dell'Assemblea e per conoscenza alle Organizzazioni Culturali di cui l'interessato è rappresentante;
 - b) dopo tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni dell'Assemblea;
 - c) per scadenza naturale alla fine del mandato del Sindaco.
2. Un componente viene dichiarato decaduto nei casi di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli Organi Comunali o in caso di pregiudizio degli interessi del Comune.
3. Nei casi a) e b) di cui al punto 1 le Organizzazioni Culturali sostituiranno il loro rappresentante presentando una nuova istanza di partecipazione secondo quanto previsto dall'articolo 8.

ARTICOLO 12

Funzioni di Segreteria

1. Le funzioni di Segreteria dell'Assemblea sono svolte da funzionari o dipendenti comunali indicati dal Dirigente dell'area servizi alla persona, con il compito di curare l'eventuale redazione dei verbali che saranno posti, di norma, in votazione nella riunione successiva a quella a cui si riferiscono.

2. Il verbale, qualora redatto, è firmato dal Presidente e dal verbalizzante e viene approvato nella seduta successiva.
3. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di ottenere copia del verbale con modalità informatica qualora ne facciano richiesta.

ARTICOLO 13

Spese di funzionamento della Consulta

1. I componenti degli organi della Consulta, nell'esercizio delle loro funzioni, non hanno diritto ad alcun compenso, né ad indennità o rimborso spese o remunerazione di alcun tipo.
2. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie le spese per il funzionamento e per le attività della Consulta (quali riunioni, convocazioni, ecc.) faranno carico al Bilancio Comunale.

ARTICOLO 14

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle normative e alle disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, in particolare al Testo Unico degli Enti locali e allo Statuto Comunale.